

MARIA VITTORIA DELL'ANNA

SUL LINGUAGGIO DELLA CRONACA GIUDIZIARIA

1. LA CRONACA GIUDIZIARIA, GLI STUDI SULL'ITALIANO GIORNALISTICO

I temi del giornalismo giudiziario e della cronaca giudiziaria sono diffusi negli studi giuridici e nelle ricerche connesse al campo sia dell'informazione sia della giustizia,¹ ma ad oggi non circolano nella solida bibliografia su lingua italiana e diritto² e sono un campo di analisi poco o per nulla battuto anche dagli studi sull'italiano giornalistico.³ I pochi lavori che esplicitamente si richiamano al linguaggio della cronaca giudiziaria sono opera di giornalisti, a cui l'indagine linguistica deve il merito di aver chiarito aspetti altrimenti poco conosciuti di questo ambito del giornalismo.⁴

Negli studi sull'italiano giornalistico la cronaca giudiziaria non compare tra gli articoli tradizionalmente assegnati al giornale: l'editoriale, l'articolo di fondo, il cor-

1 Si vedano Lepri 2011, Triggiani 2012, Tito 2013, Turchetti 2014, Osservatorio informazione giudiziaria 2016, Sapignoli 2016a e 2016b, Zaccaria *et al.* 2018, Razzante 2019.

2 Si vedano almeno Mortara Garavelli 2001, Bellucci 2005, Visconti 2010, Gualdo 2011, Serianni 2012, Bambi 2016, Dell'Anna 2017, Lubello 2017 e 2021 (in quest'ultimo, utili riflessioni sulla divulgazione del diritto e sul rapporto tra diritto e media alle pp. 96-101).

3 La ricognizione è svolta sui riferimenti che seguono: Beccaria 1973, Dardano 1973 (e successive edizioni), Masini 1994, Serianni 2000, Bonomi 2002, Cardinale 2011, Serianni 2012 (1^a ed. 2003), Gatta 2014, Catricalà 2015, Bonomi 2016 (1^a ed. 2003), Gualdo 2017 (1^a ed. 2007).

4 Si vedano Mazza 2017 e Raggi 2018.

sivo, l'intervista, l'articolo di cronaca (esemplificato soprattutto nella cronaca politica interna ed estera e nella cronaca cittadina), la recensione, l'articolo settoriale (economia, divulgazione tecnico-scientifica, cultura, sport, spettacolo). Nessi con la cronaca giudiziaria si riconoscono tra le righe degli esempi e del relativo commento linguistico portati a corredo di osservazioni sulla cronaca nera, che occupa a sua volta spazi che hanno per tema, attraverso un titolo o un altro riferimento esplicito, la cronaca cittadina o la cronaca *tout court*.⁵ Diversi i risultati dell'indagine nei dizionari, che con lievi oscillazioni registrano sia *cronaca nera*, sia *cronaca giudiziaria*.⁶

Sul tema, nelle pagine che seguono si offrono riflessioni preliminari per uno studio linguistico, sviluppate perlopiù a partire dal giornalismo a stampa e da quotidiani nazionali su articoli di giudiziaria dell'ultimo decennio.

2. CRONACA NERA E CRONACA GIUDIZIARIA

La cronaca giudiziaria non è la cronaca nera, né un suo caso particolare, un sottogenero. La differenza risiede nell'oggetto di cronaca: è oggetto di cronaca nera un fatto (un incidente, un omicidio, una violenza sessuale, un infortunio sul lavoro) nell'immediatezza o nei primi dintorni temporali del suo accadimento, finché il fatto non diventi oggetto di indagine da parte della magistratura; è oggetto di cronaca giudiziaria non il fatto in sé o soltanto il fatto in sé, ma l'indagine sul fatto già all'indomani dell'accadimento e il successivo sviluppo in seno a un procedimento giudiziario. La cronaca giudiziaria è cronaca del trattamento giudiziario di un fatto, in un contesto altamente formalizzato e agganciato alla gerarchia delle fasi previste dai codici di procedura; è suo compito farsi anello di informazione tra tale articolato contesto (di cui il processo di uno o più gradi di giudizio è la parte più ampia e finale) e il pubblico. L'articolo di cronaca nera esaurisce l'oggetto di cronaca nel momento in cui ne dà notizia; l'articolo di giudiziaria entra in rapporto con gli altri omologhi, precedenti o successivi, che riguardano la vicenda nel suo svolgersi. La cronaca giudiziaria ha uno sviluppo narrativo lungo, a puntate: quelle determinate dalla vicenda processuale e fatte oggetto di attenzione della testata per completezza informativa e per dovere di aggiornare la situazione processuale secondo i connotati che la notizia assume nei vari momenti della sua diffusione. È giudiziaria la cronaca delle fasi che precedono e attraversano il processo fino alla conclusione dei vari gradi di giudizio con la pubblicazione della sentenza e il deposito delle motivazioni (fino all'eventuale chiusura definitiva con il giudizio di Cassazione); a rigore non è più giudiziaria la cronaca

5 Si vedano Dardano 1973: 113-137 sulla cronaca cittadina, Serianni 2012: 193-198 sull'articolo di cronaca, Gualdo 2017: 87-94 sulla cronaca (e p. 91 per un richiamo al *resoconto* come articolo di cronaca «tipicamente giudiziario»). Un ricco inventario di stereotipi lessicali giudiziari e burocratici è in Serianni 2000: 333-337.

6 Per la lessicografia dell'uso si vedano DO, GRADIT, Treccani, Zing s.v. *cronaca*, DO e Treccani s.v. *giudiziario*; per la lessicografia storica, GDLI e Tommaseo-Bellini s.v. *giudiziario*.

delle fasi, successive ed esterne al processo, che concorrano a consolidare l'opinione pubblica su quegli stessi fatti per via del loro interesse sociale, economico ecc.

L'entrata in vigore nel 1988 del nuovo codice di procedura penale ha spostato il "confine" tra cronaca nera e cronaca giudiziaria, anticipandolo. Il precedente Codice Rocco del 1930 assegnava il compito delle indagini essenzialmente alla polizia giudiziaria, che se ne occupava fino alla trasmissione dei risultati dell'inchiesta al pubblico ministero e alla formalizzazione dell'indagine. Con l'attuale codice di procedura penale l'indagine è subito affidata al pubblico ministero: questi ha l'iniziativa degli atti collegati all'indagine (sopralluoghi, intercettazioni, rilievi, interventi di reparti investigativi, consulenti e medico legale ecc.) e la polizia giudiziaria opera alle sue strette dipendenze.

L'anticipazione del confine ha dilatato l'oggetto della cronaca giudiziaria e ridefinito, riducendolo, quello della cronaca nera. Che cosa comporta, per il giornalista, occuparsi di cronaca nera oppure di cronaca giudiziaria? Esiste, e qual è, l'interesse per una riflessione linguistica? Un motivo di interesse risiede nel diverso rapporto tra fatto osservato e fatto raccontato e nelle diverse fonti a cui il giornalista attinge per la preparazione dei testi. Per l'articolo di nera il giornalista attinge a testi di polizia, verbali, veline e comunicati e racconta un fatto che può conoscere per osservazione diretta. Per l'articolo di giudiziaria il giornalista attinge (o dovrebbe attingere) fin dall'inizio a testi prodotti da un magistrato (testi giuridici del genere applicativo e giurisprudenziale) e racconta il fatto attraverso la conoscenza e lo studio degli atti di indagine accessibili (che sono le fonti più attendibili e certe al momento della redazione dell'articolo); quando lo racconti per osservazione diretta – per aver ad esempio partecipato a un'udienza – si tratta ancora una volta dell'osservazione non del fatto, ma del suo trattamento nel corso di un procedimento.

3. LA CRONACA GIUDIZIARIA TRA I TESTI GIORNALISTICI E IL SUO RAPPORTO COL GIURIDICO

La gamma dei generi interni al quotidiano non si giova per l'italiano della tipologia di testi individuata dalla linguistica testuale, né si avvale di modelli definiti, posta la contaminazione tra esposizione, narrazione e descrizione, la mancata separazione tra notizia e commento, la mescolanza di tipologie testuali, stile e lessico, anche per la tendenza al travaso lessicale tra i diversi sottocodici (Bonomi 2002: 222). Né tipologie o criteri di sistemazione come quelli appena accennati varrebbero a individuare un genere "cronaca giudiziaria" distinto a priori dalla cronaca politica, cittadina, nera, sportiva, a cui formalmente si affianca. La stessa distinzione sopraproposta tra cronaca nera e giudiziaria è una sistemazione di massima: nella realtà del giornale i testi di nera e di giudiziaria hanno confini meno netti e sono, come altri testi giornalistici, testi misti (su cui si vedano Dardano 1992: 323-352 e Bonomi 2016: 173-174). La cronaca giudiziaria, in particolare, oltre a fare il resoconto del processo o di una fase giudiziaria, può richiamarsi (anche per promemoria al pubblico) alla narrazione

del fatto che ha dato origine all'indagine, utilizzando fonti e modalità espositive proprie della nera (cfr. § 5). Eppure, come vedremo, è un dato complessivamente testuale (il circuito comunicativo, le rete delle relazioni discorsive e dei rimandi inter- e intratestuali) a rendere la cronaca giudiziaria interessante per le implicazioni del dato linguistico sul piano extralinguistico e giuridico.

La cronaca giudiziaria ha un rapporto molto stretto con l'ambiente del diritto e le scritture giuridiche, ma non è un esempio di scrittura giuridica: l'autore del testo è un giornalista, non un operatore del diritto; finalità del testo è informare il destinatario sugli sviluppi di una vicenda giudiziaria e non creare, applicare o interpretare il diritto (finalità del testo giuridico italiano individuate da Mortara Garavelli 2001: 19-33); per sua natura, l'articolo di cronaca non presenta concessioni espositive su nozioni e concetti giuridici, agganciati o no ad altri contenuti di attualità del giornale; non si rivolge a un pubblico determinato di destinatari. La cronaca giudiziaria restituisce tuttavia dati linguistici che possiamo dire settoriali per i contenuti (protagonisti e fatti del procedimento osservati anche nei rispettivi ruoli giuridici e procedurali), per il contesto in cui l'oggetto di cronaca si realizza (il procedimento giudiziario, rigorosamente normato), per la rete intertestuale che dà vita al testo (gli atti di indagine e gli atti processuali su cui il giornalista di giudiziaria costruisce l'articolo sono testi con un grado elevato di settorialità). Propongo allora di distinguere tra testi giudiziari primari, prodotti da giudici e avvocati nel corso di un procedimento (o di interviste e interventi a questo collegati), e testi giudiziari secondari, redatti da giornalisti riassumendo o rielaborando i testi primari e i comunicati e i lanci di agenzia a margine di un procedimento, per le esigenze sia della cronaca, sia del dibattito.⁷

L'ancoraggio a un settore definito, rigidamente articolato nelle procedure e nella produzione testuale, rende la cronaca giudiziaria una denominazione utile nell'analisi del linguaggio giornalistico, a partire dalla possibilità, secondo il criterio generale di Dardano 1973: 22, di riconoscervi elementi distintivi rispetto alla lingua comune. Nell'analisi linguistica della cronaca giudiziaria, alle coordinate diamesiche (stampa, radio, tv, rete) si affiancano quelle diafasiche del diritto e del giuridico, del processo, del giudiziario e del giurisprudenziale, con ogni rilievo sull'ambito penale. Dei riflessi sulla lingua ci occuperemo nel § 5; concentriamoci ora sul rapporto col penale.

Nella bibliografia e nella comune percezione di giuristi e giornalisti su informa-

⁷ Seguo il modello utilizzato per i testi politici da Antonelli 2000: 212, che distingue tra testi primari (prodotti in prima persona dai politici sui fatti in cui sono impegnati) e secondari (prodotti da politici e non politici, tra cui in primo luogo i giornalisti sui giornali, a commento dei fatti politici). Più articolate osservazioni tra testi giudiziari primari e secondari possono farsi per il giornalismo televisivo, che negli ultimi anni ha dedicato spazi sempre più ampi alla cronaca giudiziaria e a programmi che incrociano questioni giuridiche. Andranno inoltre considerati i rapporti col giuridico e col giudiziario da parte del giornalismo d'inchiesta, a cominciare dal concetto e dal nome, mutuati dal lessico giudiziario.

zione e giustizia l'accostamento tra il giudiziario e il penale è immediato, implicito.⁸ Nella stessa distinzione soprariportata tra cronaca nera e giudiziaria il confine anche temporale dell'oggetto di cronaca è individuato a partire dai riflessi delle previsioni del codice di procedura penale, non di un altro codice, sul lavoro del giornalista. L'aggettivo "giudiziario", tuttavia, delimita rami del diritto e settori del giudizio non per definizione, ma per prassi, consuetudine (uso le due parole al di fuori di ogni tecnicismo giuridico). Nel giornale non c'è quasi spazio di cronaca giudiziaria che non sia cronaca del procedimento penale. Le ragioni sono intuibili: la forte notiziabilità di un reato e il suo impatto sul destinatario; i meccanismi emotivi e patetici che sollecitano e soddisfano l'attenzione del pubblico (non ipotizzabili per vicende di ambito civile) e indirizzano di conseguenza la selezione delle notizie da parte della testata e del cronista; il flusso circolare e integrato delle notizie sui diversi canali informativi; l'amplificazione portata dal processo mediatico, che si è affiancato ai luoghi tradizionali e fisici del processo accrescendo molto anche l'attenzione del giornalismo a stampa per le vicende penali e il tasso di cronaca giudiziaria presente nel quotidiano (variabile in funzione degli aggiornamenti periodici nelle fasi del giudizio e capace di raggiungere, nei momenti *clou*, le prime pagine). Sono aspetti che hanno riarticolato i rapporti tra cronaca nera e giudiziaria all'interno del giornale. Almeno nelle testate nazionali, già da tempo per la cronaca nera si assiste a una «drastica selezione delle notizie», scelte in base al loro collegamento «con discorsi di portata generale» (Serianni 2012: 193). Anche la cronaca giudiziaria ha superato i limiti dell'informazione, ponendosi come fonte di modellamento dell'opinione pubblica; la sovraesposizione mediatica ha anzi agevolato tali processi, ha ridefinito identità e competenze del giornalista tra creazione, trasmissione e analisi della notizia e di fronte a un circuito mediale in continua evoluzione ha posto suggestioni e interrogativi sempre nuovi sui confini tra diritto di cronaca e diritto di critica.

4. CRONACA GIUDIZIARIA, GIUSTIZIA PENALE, LEALTÀ LINGUISTICA

La lealtà linguistica che riguarda un discorso sulla cronaca giudiziaria si richiama ad alcuni dei doveri professionali a cui il giornalista (non solo di giudiziaria) è tenuto, a cominciare da quelli che attengono al rapporto di realtà tra fatto accaduto e fatto raccontato, ossia tra il fatto e la sua trasmissione al pubblico in seguito a un processo di creazione testuale. Si tratta di un rapporto a cui il giornalista di nera e di giudiziaria è particolarmente esposto: per la peculiarità dell'oggetto di cronaca e per la convergenza sul penale di cui abbiamo detto, le modalità comunicative e le scelte linguistiche adottate dal giornalista possono avere effetti delicati nella vita delle persone protagoniste o vittime di reati o coinvolte a vario titolo in vicende criminose, produrre conseguenze sulla loro reputazione, concorrere a formare – oltre che infor-

8 Si vedano Raggi 2018 e Triggiani in stampa.

mare – l'opinione pubblica sui temi di interesse generale collegati a quelle vicende.

Secondo definizioni ormai costanti della giurisprudenza di Cassazione, il giornalista è il «mediatore intellettuale tra un fatto e la conoscenza, la diffusione al pubblico di quel fatto». Risultato dell'attività di mediazione è una rappresentazione, affidata in primo luogo al linguaggio verbale. Il nesso tra lingua, espressione linguistica e attività giornalistica si ripercorre nel dettato delle previsioni normative che fondano da una parte e accompagnano dall'altra l'attività del giornalista. Vediamone le principali:

- l'art. 21 della Costituzione sancisce che «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»;

- la legge n. 69 del 3 febbraio 1963, istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti,⁹ all'art. 2 - *Diritti e doveri* prevede per il giornalista, tra gli altri, l'obbligo inderogabile di rispettare la verità sostanziale dei fatti;

- la Carta dei Doveri del Giornalista del 1993¹⁰ al paragrafo *Principi* assegna al giornalista la difesa del «diritto all'informazione di tutti i cittadini [...], nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile» e anche per questo prevede che egli «corregga tempestivamente e accuratamente i suoi errori o le inesattezze, in conformità con il dovere di rettifica nei modi stabiliti dalla legge, e favorisca la possibilità di replica» (nelle citazioni, corsivi miei);

- il *Testo unico dei doveri del giornalista* (3 febbraio 2016¹¹) al primo punto dei *Fondamenti deontologici* (art. 2) prevede che il giornalista «difenda il diritto all'informazione e la libertà di opinione di ogni persona; per questo ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti». In altri passaggi, il *Testo unico* collega espressamente l'operato del giornalista e l'adempimento dei suoi doveri alla scelta di soluzioni linguisticamente adeguate: «Il giornalista [...]; c) considera che il reinserimento sociale è un passaggio complesso, che può avvenire a fine pena oppure gradualmente, e usa termini appropriati in tutti i casi in cui un detenuto usufruisce di misure alternative al carcere o di benefici penitenziari» (art. 3 - *Identità personale e diritto all'oblio*); «Nei casi di femminicidio, violenza, molestie, discriminazioni e fatti di cronaca, che coinvolgono aspetti legati all'orientamento e all'identità sessuale, il giornalista: a) presta attenzione a evitare stereotipi di genere, espressioni e immagini lesive della dignità della persona; b) si attiene a un linguaggio rispettoso, corretto e

9 Come modificata da ultimo dalla Legge 198/2016 e dal D.Lgs. 67/2017.

10 Protocollo approvato l'8 luglio 1993 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa. I principi della Carta, che non esiste più come documento autonomo, sono ora inglobati nel «Testo unico dei doveri del giornalista» (3 febbraio 2016).

11 Secondo le modifiche da ultimo approvate dal Consiglio nazionale il 19 novembre 2020 e in vigore dal 1° gennaio 2021.

consapevole» (art. 5bis - *Rispetto delle differenze di genere*); «Il giornalista: a) nei confronti delle persone straniere adotta termini giuridicamente appropriati seguendo le indicazioni del «Glossario», allegato al presente documento, evitando la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti» (art. 7 - *Doveri nei confronti degli stranieri*); «Il giornalista [...]»; e) cura che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell'evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi» (art. 8 - *Cronaca giudiziaria e processi in tv*).

Nella lettura linguistica dei passi appena riportati si scivola via via dall'assunto che il giornalismo è lingua, all'individuazione (che preme evidentemente anche al legislatore) della valenza dell'espressione linguistica nell'esatto esercizio del diritto di informazione e quindi di cronaca e ai fini del suo bilanciamento col diritto di critica. Questa valenza, non recente, è il risultato anche di importanti chiarimenti giurisprudenziali: tra i primi, la sentenza della Corte di Cassazione n. 5259 del 18 ottobre 1984, la cosiddetta sentenza decalogo sulla libertà di stampa, che ha subordinato il legittimo esercizio del diritto di cronaca alle tre condizioni concomitanti – valide per ogni oggetto dell'attività informativa – 1) dell'utilità sociale dell'informazione, 2) della verità oggettiva o anche soltanto putativa dei fatti esposti, 3) della continenza e forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione. Le tre condizioni sono ampiamente illustrate e argomentate nella sentenza. L'approfondimento su “continenza” e “forma civile dell'esposizione e della loro valutazione”, in particolare, è un vero e proprio vademecum linguistico e testuale, che rimanda a precise operazioni nell'uso della lingua e nella confezione del testo. Il campionario dei tratti linguistico-testuali interessati è esteso, non prevedibile (dal lessico alla sintassi, dalla punteggiatura all'accostamento di codici non verbali al verbale); al di là dei singoli tratti, ciò che la sentenza ha voluto richiamare a faro di “forma civile” e “leale chiarezza” è la riconoscibile (e deontologicamente accettabile, pena il rilievo in sede civile o penale) intenzione comunicativa del giornalista (il mittente) da parte del pubblico (il destinatario) e la riconoscibile corrispondenza tra il segno linguistico (il messaggio) e l'entità extralinguistica (il referente), ossia l'elemento pensato o reale a cui quel segno rimanda. Non è citato, ma è chiaro che alla mente dell'addetto ai lavori, il linguista, tale rete non può che richiamare lo schema della comunicazione di R. Jakobson.

La lettura linguistica della sentenza, ancora, richiama l'attenzione sul valore pragmatico degli enunciati in forza della loro veste testuale e del loro rapporto col contesto (rapporto con le immagini; condizionamento più o meno suggestionante con altri testi presenti sull'argomento nello stesso numero o nella stessa pagina), sui loro valori illocutivo e perlocutivo (basati rispettivamente sull'obiettivo dell'atto e sull'effetto prodotto sul destinatario), sul valore performativo della lingua, sulla capacità

della parola di creare realtà: ossia sul presupposto, che è quello delle teorie sugli atti linguistici di J. L. Austin e J. R. Searle, per cui con ogni enunciato non soltanto si descrive un dato contenuto, uno stato di fatto, ma si compiono azioni comunicative e si producono condizionamenti sul mondo circostante. All'oggetto dell'informazione giornalistica, in particolare, la capacità della parola di creare realtà è riconosciuta anche per via di un rapporto fiduciario: il pubblico tende a considerare vera e corrispondente alla realtà ogni sua rappresentazione prodotta dal giornalista (Lorusso-Violi 2013: 73).

Sui temi appena richiamati si innestano altri aspetti osservabili con gli strumenti della linguistica, ma che non possono essere qui approfonditi: il grado di manipolazione della notizia prodotto dai passaggi mediali; la creazione e la circolazione di notizie false; il valore di verità di una notizia attraverso il tempo e le questioni connesse al diritto all'oblio.

5. GLI ARTICOLI DI GIUDIZIARIA: OSSERVAZIONI SULLA LINGUA

L'osservazione linguistica e testuale di un articolo di giornale può essere condotta su più livelli e secondo più criteri. In questo paragrafo ci soffermeremo su alcuni aspetti più collegati al giuridico e alla cronaca giudiziaria come cronaca del processo (penale): il rapporto con le fonti; l'accoglienza e il trattamento del lessico tecnico.

Gli assaggi che seguono sono ricavati dalla lettura di articoli di cronaca sull'omicidio di Sara Scazzi, la quindicenne di Avetrana (Ta) scomparsa da casa il 26 agosto 2010 e ritrovata senza vita nelle campagne della zona dopo quarantadue giorni. La vicenda giudiziaria, almeno nel filone principale dell'inchiesta, si è conclusa in Corte di Cassazione nel mese di ottobre 2017.¹² Consideriamo qui alcuni articoli di cronaca comparsi nei quotidiani *La Repubblica* (*R*) e *Gazzetta del Mezzogiorno* (*GM*) in tre momenti della vicenda: quattro articoli (due per *R*, due per *GM*) risalenti ai giorni della scomparsa (fine agosto-inizi settembre 2010), due articoli sull'udienza in Cassazione e sulla pronuncia di condanna (febbraio 2017), due articoli sul deposito delle motivazioni della sentenza (ottobre 2017).¹³ Sui due quotidiani l'insieme degli artico-

12 Il delitto di Avetrana e i delitti di Cogne (2001), Erba (2006), Garlasco (Pavia, 2007), Perugia (2007), Brembate di Sopra (Bergamo, 2010) – e altri successivi, spesso legati anche a ipotesi di femminicidio – sono scene del crimine che negli ultimi anni hanno attratto redazioni di quotidiani e telegiornali e acceso il dibattito televisivo nei programmi di approfondimento (e, con intensità crescente nel tempo, gli spazi virtuali dedicati), con narrazioni su devianza, cronaca nera e giudiziaria che con il loro flusso circolare e ininterrotto hanno messo in luce da un lato l'«ipertrofia comunicativa della violenza e del crimine» nei media generalisti italiani, dall'altro un malessere valoriale (il «male tra di noi», l'anomia) – peraltro non nuovo all'analisi sociologica – rafforzato proprio dall'esigenza del giornalismo di moltiplicare tempi e spazi della cronaca nera e giudiziaria, assecondando le dinamiche autoreferenziali delle organizzazioni mediali. Sul punto si veda Morcellini 2012 (citazioni a p. 12).

13 M. Diliberto, *R*, 31-8-2010; G. Foschini, *R*, 4-9-2010; M. Massari, *GM*, 30-08-2010; M. Massari, *GM*, 5-9-2010; *R*, 20-02-2017; M. Mazza, *GM*, 21-2-2017; *R*, 11-10-2017; M. Mazza, *GM*,

li che hanno trattato la vicenda è molto ampio, composito per genere (cronaca nera e giudiziaria, commento, trafiletti), distribuito in modo analogo tra l'uno e l'altro giornale nel periodo 2010-2017 con picchi coincidenti con l'approssimarsi delle date fissate dal calendario giudiziario del caso. Nel quadro così composto, solo gli articoli dei primi giorni possono dirsi, per oggetto di cronaca, articoli di cronaca nera; i successivi sono articoli di cronaca giudiziaria.

Nel passaggio dalla nera alla giudiziaria si osservano minimi cambiamenti nella strategia compositiva. Partiamo dal passo che segue, tratto da un articolo di cronaca nera:

Quattrocento metri e un giallo. Pochi passi per arrivare a casa della cugina e invece è sparita nel nulla. È scomparsa così mentre camminava tra le case basse del suo paese. La vita di Sarah Scazzi, studentessa tarantina di quindici anni, da giovedì è diventata un mistero fitto, qualcosa di inspiegabile per i suoi familiari. La madre non ha dubbi: l'hanno rapita, devono liberarla. Poco dopo le 14.30 la ragazzina ha imboccato un vicolo di Avetrana, una piccola cittadina al confine tra le province di Taranto e Lecce. Stava correndo a casa della cugina Sabrina. Per lei qualcosa di più di una sorella. Insieme dovevano trascorrere un pomeriggio nella vicina spiaggia. Un appuntamento fissato con sms e squilli di conferma sui cellulari. Ma la ragazzina in quella villetta non è mai arrivata. Doveva percorrere solo quei quattrocento metri sotto il sole cocente su una strada deserta. Poco più di mille passi che lei era abituata a coprire in meno di dieci minuti. Ma Sarah è scomparsa nel nulla. La cugina si è allarmata non vedendola arrivare. Ha chiamato al cellulare. Il telefono ha regalato solo pochi squilli. Poi è scattata la segreteria telefonica e da allora è spento. L'ultimo cenno di vita del terminale è registrato alle 14.42 di giovedì. Poi il silenzio. (M. Diliberto, *R*, 31-8-2010)

Le frasi sono brevi, giustapposte (la punteggiatura, ridotta quasi soltanto a virgole e punti, le interrompe spesso nella loro catena sintattica) e sembrano riprodurre come fotogrammi il farsi degli eventi; concorrono una certa drammatizzazione («Quattrocento metri e un giallo»,¹⁴ «mistero fitto»), le contrastanti coloriture aggettivali del giornalista e l'indugio su particolari a basso gradiente informativo («case basse del suo paese»). L'impianto retorico, la caratterizzazione dei personaggi, la descrizione dei luoghi aderiscono al tipo di evento narrato, sono in linea con i repertori espositivi, le risorse semantiche e gli schemi figurativi ritenuti adeguati alle vicenda e alle attese narrative che nel tempo il genere della cronaca ha indotto nel destinatario (Serianni 2003: 262). Il registro, la selezione aggettivale, i traslati, gli elementi patetici

12-10-2017. Ringrazio il Dott. Mimmo Mazza della *Gazzetta del Mezzogiorno* per avermi messo a disposizione parte dei suoi interventi sul caso.

14 Sia pure in contesti e con moventi diversi, l'incipit drammatizzante «Quattrocento metri e un giallo. Pochi passi...», enfatizzato a breve distanza da «poco più di mille passi», lascia intravedere il titolo e quasi prefigura l'esito tragico del film di Marco Tullio Giordana *I cento passi* (2000) sulla vita di Peppino Impastato, attivista di Democrazia Proletaria impegnato nella lotta a Cosa Nostra, assassinato il 9 maggio 1978 (cento passi separavano la sua casa di Cinisi, Palermo da quella dello zio Gaetano Badalamenti, boss mafioso ritenuto mandante dell'omicidio).

e l'enfasi emotiva della cronaca di un processo per omicidio (quale nel caso in esame è andato configurandosi) o per violenza sessuale sono prevedibilmente diversi da quelli adottati nella cronaca di un processo per bancarotta, per corruzione in ambito politico, per strage, per terrorismo (Dardano 1973: 136).

Nella cronaca giudiziaria gli articoli hanno una fisionomia più mossata; le frasi sono meno brevi, l'ipotesi si fa spazio (ed è spesso collegata al discorso riportato, di cui diremo a breve), l'aggettivazione è più asciutta:

Non è scappata, dunque. L'hanno rapita, scrivono. O forse qualcosa di molto peggio, temono. Ieri mattina la procura di Taranto si è convinta che quello di Sarah Scazzi non sia un «allontanamento consensuale di minorenne» come recitava fino a ieri il fascicolo d'inchiesta. Al termine del vertice mattutino degli investigatori con il procuratore di Taranto Franco Sebastio, che è tornato dalle ferie, gli investigatori hanno deciso di trasformare l'ipotesi di reato in sequestro di persona. Il passaggio è formale e sostanziale. Formale perché in questa maniera gli inquirenti hanno una possibilità di indagine molto più ampia: possono per esempio disporre intercettazioni telefoniche e ambientali che fino a oggi, almeno sulla carta, non potevano essere realizzate. Sostanziale perché dietro la scelta della Procura ci sono nuovi elementi, al momento non risolutivi ma potenzialmente molto importanti, elementi che potrebbero dare una svolta alla vicenda. In sostanza, per dirla con il procuratore Sebastio, «esiste una pista privilegiata». Non è la sola, non si tralascia niente, ma ce n'è una privilegiata. È quella che stanno battendo da giovedì mattina, quando sono sbarcati nel Tarantino, i carabinieri del Ros, il Reparto operativo speciale. Una pista, che porta a migliaia di chilometri da Avetrana ma nello stesso tempo molto vicino a Sarah, alimentata da una serie di riscontri tecnici, come per esempio i risultati delle tracce lasciate dai telefonini di una serie di persone, e da quelli che gli investigatori definiscono «comportamenti non comuni». Una pista che - sperano gli investigatori - se fosse corretta potrebbe portare a sviluppi in tempi abbastanza brevi. (G. Foschini, *R*, 4-9-2010)

L'articolo di giudiziaria è un segmento di una catena di articoli che seguono, ciascuno, lo svolgersi delle varie fasi del procedimento penale (investigazione di polizia, indagine preliminare, chiusura delle indagini, misure cautelari, udienza preliminare e così via) e che spostano l'attenzione del pubblico dall'evento iniziale all'evento processo (e ai protagonisti, ai luoghi, agli schemi comunicativi: dall'uno all'altro contesto). Questa catena incide anche sul processo di scrittura e produce dipendenze intertestuali tra un articolo e l'altro (tanto più se siano di mano dello stesso giornalista); per completezza informativa e per dilatare il momento evocato, ogni articolo ripercorre per sintesi le tappe precedenti della vicenda giudiziaria sino a quella in esame, variamente disposte a mosaico nell'intreccio voluto dall'autore. Ogni articolo tende inoltre a conservare i riferimenti al fatto che ha dato origine al caso, ossia all'oggetto della preliminare cronaca nera (un omicidio, una violenza ecc.; negli articoli esaminati, una scomparsa) e negli spazi a questa più vicini ne ripropone, per quanto meno esibiti, il registro tipico e i tratti linguistico-testuali ricorrenti. Si veda il passo che segue, collocato al centro dell'articolo sul deposito delle motivazioni della sentenza in Cassazione (ultimo articolo del filone d'inchiesta considerato):

Il corpo di Sarah, graziosa e minuta adolescente, un fuscello al cospetto delle sue carnicci, fu trovato

in un pozzo cisterna nella campagna di Avetrana soltanto il sei ottobre, dopo 42 giorni dalla sua scomparsa, quando Michele tormentato dal “rimorso” e dall’immagine della nipote che in sogno gli diceva di sentire tanto freddo, si decise a dire la verità accusando moglie e figlia. Ritrattò così l’iniziale assunzione di colpa alla quale era stato costretto da Cosima e Sabrina che lo avevano prima «compulsato al silenzio», quando tutti cercavano Sarah, e poi spinto a dire che era lui ad aver ucciso la nipote e a molestarla abitualmente. La Cassazione ricorda che Michele non venne creduto perchè fornì impossibili versioni del delitto e sul diario di Sarah non c’era un rigo su presunte molestie. (M. Mazza, *GM*, 11-10-2017, versione online)

All’esame degli articoli, la differenza più vistosa tra nera e giudiziaria si riscontra soprattutto nell’aumentato ricorso, nella seconda, alla citazione della parola d’altri. La citazione è fatta attraverso la modalità del discorso riportato: il discorso citato è inglobato nel tessuto del resoconto attraverso brevi porzioni di testo che esplicitamente lo introducono ed espedienti paragrafematici (le virgolette) che segnalano i confini dal discorso citante.¹⁵

La citazione è una tecnica da tempo presente nella cronaca; in particolare il discorso diretto, molto consistente già dagli anni Cinquanta e Sessanta, è usato per vivacizzare la narrazione e produrre effetti di realtà, simulando e portando nello scritto usi tipici del parlato anche di registro basso (interiezioni, forme intercalari; elementi dialettali, turpiloquio) (Gualdo 2017: 90-91 e Antonelli 2016: 106). E il dato linguistico è stato di volta in volta commentato anche in rapporto alle conseguenze sul piano della correttezza comunicativa: l’opacità della distinzione tra informazione e manipolazione, tra evento ed enunciazione, tra notizie e commento, e i connessi problemi di paternità delle dichiarazioni o di attribuzione delle responsabilità (Loporcaro 2005: 105).

Nella cronaca giudiziaria, il discorso riportato è fitto in particolare negli articoli che trattano le tappe o gli snodi processuali più rilevanti (le richieste delle parti nel dibattimento, la decisione del giudice a chiusura di un grado processuale), anche in considerazione delle attese del lettore e dei bisogni informativi in lui amplificati dagli altri mezzi d’informazione. Per la natura dei testi citati (atti processuali), in questi articoli il ricorso alla citazione è di gran lunga giocato sul piano dei testi scritti ed è meno legato alle esigenze di vivacizzazione ricercate col discorso diretto; sul piano sintattico, ad esempio, si registrano costruzioni tipiche delle scritture giudiziarie (costrutti sintetici, frasi ridotte, participi presenti e aggettivi deverbali in *-orio* e *-ivo* con funzione verbale, che sono evitate nelle zone libere dell’articolo¹⁶ (quelle di mano del giornalista, per intenderci).

La densità delle citazioni per articolo è molto alta, così come alta è la frequenza del meccanismo nell’insieme degli articoli di giudiziaria del periodo osservato. Le

¹⁵ Riprendo la terminologia su discorso riportato e modalità di citazione da Calaresu 2005; sul punto è inoltre obbligatorio il rinvio a Mortara Garavelli 1995.

¹⁶ Su cui rimando alla mia analisi in Dell’Anna 2017: 103-138.

citazioni provengono in particolare dalle motivazioni dei provvedimenti (sezione argomentativa delle sentenze) oppure dalle richieste delle parti/dell'accusa, pronunciate a conclusione delle arringhe o delle requisitorie perlopiù sulla base di testi scritti (un'oralità perciò molto controllata):

Nella sua efficace requisitoria, il sostituto procuratore generale Fulvio Baldi sostiene senza esitazioni la colpevolezza delle due imputate. «Sono convinto della ricostruzione colpevolista della sentenza d'appello», basata su elementi certi; i giudici tarantini, dice il rappresentante dell'accusa, «hanno fatto a meno» delle dichiarazioni e dei ripensamenti del contadino di Avetrana. «Sabrina» – è la ricostruzione del movente secondo il magistrato – «era in uno stato di agitazione e nervosa frustrazione, accusava Sarah di aver contribuito alla fine della storia con Ivano Russo, di aver rivelato dettagli della sua condotta sessuale gettando discredito su di lei e sulla sua famiglia. La madre solidarizza, con un atteggiamento tipico da madre del Sud, spinta da uno sproporzionato senso dell'onore familiare tradito. Ne nasce una discussione in cui Sarah risponde da 15enne, scappa via, ma riescono a raggiungerla per darle la lezione che merita, una lezione evidentemente assassina. Poi danno ordine a Michele Misseri di disfarsi del corpo». (M. Mazza, *GM*, 21-2-2017)

Negli articoli in cui il discorso riportato è più denso, le porzioni di discorso citante appaiono più una struttura d'appoggio, un mezzo per legare le parti citate che un contributo personale d'informazione dato dal giornalista alla scrittura del pezzo. Né il contributo si esaurisce nella selezione dei passi citati, scelti tra quelli che coinvolgono di più il lettore per grado informativo o capacità impressiva. Sul punto andranno considerati anche i passaggi nella costruzione della notizia (formulazione d'origine, dispaccio d'agenzia, articolo) e i condizionamenti fra giornalisti e fra testate prodotti dal rimbalzo mediatico e dalle ricerche testuali nei motori di ricerca. In questa direzione, una spia è la sovrapposizione, all'interno di articoli scritti da giornalisti diversi su uno stesso momento processuale e sulla base di fonti identiche, di molti passi di discorso citato. Per i nostri testi, si vedano le sovrapposizioni (e le minime riformulazioni del discorso citato) tra i due passi che seguono:

Per i supremi giudici, Cosima Serrano, pur essendo una donna matura, invece di intervenire a placare «l'aspro contrasto sorto» tra Sabina e Sarah, «si rese direttamente protagonista del sequestro della giovane nipote partecipando, poi, materialmente al delitto». «Sarah venne strangolata da cugina e zia con concorso sinergico: l'una ponendo in essere la specifica azione di soffocamento da dietro della vittima», stretta al collo da una specie di cintura, e l'altra inibendole «ogni tentativo di difendersi e ogni chance di fuga». (M. Mazza, *GM*, 12-10-2017)

Lo sconto di pena è stato negato dalla Cassazione anche per Cosima Serrano dato che, essendo una adulta matura, invece di intervenire a placare «l'aspro contrasto sorto» tra Sabina e Sarah, «si era resa direttamente protagonista del sequestro della giovane nipote partecipando, poi, materialmente alla fase commissiva del delitto». Sarah - ricorda la Suprema Corte - venne strangolata da Sabrina e Cosima con «concorso sinergico» tra le due: l'una ponendo «in essere la specifica azione di soffocamento da dietro della vittima» e l'altra inibendole «ogni tentativo di difendersi e ogni chance di fuga». (*R*, 11-10-2017)

Il discorso citato è una operazione cognitivamente meno complessa della sintesi o della riformulazione attraverso il discorso indiretto e può spiegarsi con la relativa comodità di attingere a testi già elaborati, riproposti nei passaggi che si ritengono più vicini al cuore della notizia e agli interessi del lettore. Si combina inoltre con ragioni di prudenza e opportunità, che agevolano il giornalista rispetto ai rischi di responsabilità extralinguistiche, etiche, giuridiche della sua attività di scrittura: l'autorevolezza della fonte, la certezza dei contenuti, l'assenza di filtri nella ricezione della notizia e nella sua divulgazione.

Veniamo al secondo aspetto: il trattamento del lessico tecnico, l'apporto del linguaggio giuridico legato all'ambiente da cui la notizia proviene. Negli articoli esaminati troviamo numerose voci mono- e polirematiche del diritto, soprattutto di ambito penale: voci specifiche, esclusive del settore, come *attenuanti generiche*, *chiamata in correità*, *ergastolo*, *favoreggiamento*, *imputato*, *indagato*, *indagini preliminari*, *intercettazione ambientale*, *omicidio volontario*, *procuratore generale* (anche in sigla, *pg*), *requisitoria*, *sequestro di persona*, *soppressione di cadavere*, *sottrazione consensuale di minore*; voci che nella nostra lingua hanno altre accezioni oltre a quella giuridica, come *assoluzione*, *condanna*, *dibattimento*, *fermo*, *molestia*, *reclusione*, *sentenza*. A queste voci anche il lettore meno esperto assegna un immediato valore giuridico per via del contesto e dell'ambiente a cui sono associate. La trasparenza semantica è variabile al di là della specificità settoriale: il lettore non esperto conosce il significato di *ergastolo*; conosce *molestia*, ma non saprebbe spiegare i caratteri che ne distinguono il senso comune da quello giuridico o i valori assegnati rispettivamente dal codice penale e dal codice civile; sa cos'è *l'assoluzione* in un processo; usa e conosce *arresto*, ma probabilmente ne ignora le differenze rispetto a *fermo*, o non saprebbe spiegarle; saprà dare un significato a *indagini preliminari* e *favoreggiamento*, meno ad *attenuanti generiche*.¹⁷ Per il lettore non esperto la conoscenza pur variabile di questa quota del lessico giuridico e in particolare del lessico penale è il risultato non della sua familiarità diretta con i testi giuridici, ma della sovraesposizione dell'ambiente giudiziario al grande pubblico, della circolazione mediatica della materia e del lessico penale per via dei grandi processi che sui giornali, in tv e in altri canali, proprio a partire dal filtro della cronaca giudiziaria, hanno interessato la storia degli ultimi decenni nel nostro Paese.

All'interno delle citazioni e dal punto di vista del giornalista, i problemi posti dall'uso del lessico tecnico sono annullati dal dovere di fedeltà alla fonte citata. Fuori e dentro le citazioni e dal punto di vista del lettore e della qualità del prodotto giornalistico, essi si pongono con evidenza: distanza semantica tra lingua settoriale e lingua comune, leggibilità dei testi, efficacia comunicativa del messaggio, rapporto

¹⁷ Sistemazioni del lessico giuridico sono in Serianni 2012: 126-134, Dell'Anna 2008, Gualdo 2011: 419-439.

tra segno linguistico e cosa denotata.

Sofferamoci sul rapporto tra parola e realtà extralinguistica corrispondente. In uno dei testi esaminati la parola *sentenza* è sostituita con *verdetto*. Si veda l'apertura dei due articoli seguenti sul deposito delle motivazioni della sentenza di Cassazione, scritti dalla stessa firma e per la stessa testata (GM), il primo pubblicato solo nella versione online nel giorno del deposito, il secondo nel formato cartaceo il giorno successivo. Nel primo articolo compare soltanto *verdetto*, nel secondo soltanto *sentenza*:

<p>Sul delitto di Avetrana, uno dei più atroci omicidi ai danni di una ragazzina, Sarah Scazzi, strangolata da cugina e zia, Sabrina Misseri e Cosima Serrano, in una feroce mattanza familiare, - e il cui cadavere fu calato nel pozzo dallo zio Michele - arrivano le parole della Cassazione che dopo aver confermato gli ergastoli alle due assassine, lo scorso 21 febbraio, oggi spiega nelle motivazioni del <i>verdetto</i> che non ci saranno sconti di pena perchè è stato un delitto pianificato con corollario di orchestrati depistaggi. (M. Mazza, GM, 11-10-2017)</p>	<p>Sono racchiuse in 200 pagine, depositate ieri, le motivazioni della <i>sentenza</i> con la quale lo scorso 21 febbraio la prima sezione della Corte di Cassazione (presidente Arturo Cortese, giudice relatore Antonio Cairo) ha messo la parola fine sull'omicidio di Sarah Scazzi, la 15enne di Avetrana scomparsa il 26 agosto del 2010. La Corte di Cassazione, usando una quantità di pagine considerevolmente inferiore rispetto a quanto avvenuto nei precedenti gradi di giudizio (1631 la corte d'assise, 1237 la corte d'assise d'appello), ha blindato la ricostruzione fatta dalla Procura di Taranto su uno dei più atroci omicidi ai danni di una ragazzina, con un risalto mediatico mai avuto prima. Gli ermellini confermarono l'ergastolo per Sabrina Misseri e Cosima Serrano, rispettivamente cugina e zia di Sarah, accusate di concorso in sequestro di persona e omicidio volontario. (M. Mazza, GM, 12-10-2017)</p>
---	--

Verdetto non è parola tecnica del diritto e dell'ordinamento giuridico italiano; la differenza non è solo nominale, stante l'obbligo di motivazione della sentenza che il diritto di common law non prevede e *verdetto* non evoca. La scelta del giornalista è semanticamente impropria; mira piuttosto alle attese del lettore e può spiegarsi con esigenze di *variatio* (sconsigliabile nei testi tecnici, ma il giornale non è un testo tecnico), per assecondare un certo gusto estetico-letterario o ammicciare ad ambientazioni cinematografiche d'oltreoceano.

La cronaca nera e quella giudiziaria offrono altri esempi di usi errati o impropri di parole del diritto: sovrapposizioni semantiche indebite (*latitante* per *ricercato*, *colpevole* per *autore*), sinonimie errate o impossibili (*arresto* per *fermo*, *persona informata sui fatti* per *indagato*, *indagato* per *imputato*, *furto* per *rapina*), sotto- e sovraestensione di iponimi e iperonimi (*stupro* per *violenza sessuale* e viceversa), soluzioni stereotipate ed espressive contrarie ai principi dell'ordinamento (*presunto assassino*, *presunto rapinatore*, contrarie al principio della presunzione di non colpevolezza fino

all'esito del giudizio di Cassazione; *sotto torchio*, riferita a persone sottoposte a interrogatorio, contraria al divieto di condotte coartanti da parte della polizia giudiziaria previsto dal codice di procedura penale) (Raggi 2018: 241-279).

Gli esempi appena visti muovono da una cattiva aderenza semantica al tecnicismo giuridico; non tutti, però, producono interferenze o distorsioni nella percezione della realtà e nel messaggio trasmesso al destinatario. *Verdetto* e *sentenza* fanno riferimento all'atto (anche testuale) conclusivo di un processo, non introducono elementi diversi nella realtà extralinguistica delineata dal testo e percepita dal lettore, salvo richiamare atmosfere giudiziarie di sistemi giuridici distinti. *Verdetto* è, in definitiva, una soluzione che possiamo accettare e accogliere. Tra *persona informata sui fatti* e *indagato* o *imputato* corre invece uno scarto semantico molto forte, che può disegnare una realtà non coincidente con lo stato del processo, attribuire alle persone coinvolte qualità (negative), condizioni e ruoli processuali che esse non hanno o non hanno ancora, condizionare il giudizio del lettore sulla loro reputazione.

Siamo di fronte al capitolo, ampio e delicato, del «parlar civile», dell'uso discriminatorio o non discriminatorio delle parole, che riguarda estese aree del giornalismo, non solo giudiziario, e ha risvolti giuridici (molti degli esempi visti espongono il giornalista autore del pezzo al reato di diffamazione) e prima ancora presupposti etici sulla verità dei fatti raccontati.¹⁸ Né per altri versi – al di là degli usi opachi, errati, discriminatori – le degradazioni del lessico tecnico possono giustificarsi con esigenze di leggibilità e semplificazione (comunque non limitate al lessico). La leggibilità non è un lasciapassare per banalizzazioni e imprecisioni; è piuttosto un principio guida per la buona qualità di tutti i testi. La leggibilità di testi giornalistici che attraversino campi del sapere, attività professionali, temi di interesse collettivo caratterizzati da settorialità linguistica (il processo, ma anche le emergenze sanitarie e climatiche, il connesso dibattito scientifico in equilibrio tra divulgazione e specializzazione) deve fondarsi in primo luogo sull'uso corretto del lessico tecnico e su strategie di presentazione del tecnicismo che eliminino possibili ambiguità; e il trattamento del lessico tecnico – del diritto come di altre discipline – appare per certi versi più delicato per le voci condivise con la lingua comune che per quelle esclusive di un dato settore. Si tratta di operazioni che derivano dalla consapevolezza nell'uso della lingua da parte del giornalista come aspetto della sua competenza professionale: un compito e un potere di vigilanza sugli effetti di verità prodotti con la parola che la qualifica di comunicatore a lui attribuisce.

¹⁸ Sul punto si vedano Faloppa 2011 e, per esempi da giornali, Gualdo 2017: 74-76. Alcune aree interessate da usi linguistici discriminatori (genere e orientamento sessuale, disabilità, immigrazione, povertà ed emarginazione, prostituzione e tratta, religioni, rom e sinti, salute mentale) sono già da tempo segnalate da Redattore Sociale 2013.

BIBLIOGRAFIA

- Antonelli 2000 = Giuseppe Antonelli, *Sull'italiano dei politici nella Seconda Repubblica*, in Serge Vanvolsem *et al.* (a cura di), *L'italiano oltre frontiera*, Atti del V Convegno SILFI, Leuven-Firenze, Leuven University Press-Franco Cesati, 2 voll., vol. I, pp. 211-234.
- Antonelli 2016 = Giuseppe Antonelli, *L'italiano nella società della comunicazione 2.0*, Bologna, il Mulino.
- Bambi 2016 = Federigo Bambi (a cura di), *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice*, Firenze, Accademia della Crusca.
- Beccaria 1973 = Gianluigi Beccaria, *Il linguaggio giornalistico*, in Id. (a cura di), *I linguaggi settoriali in Italia*, Milano, Bompiani, pp. 7-59.
- Bellucci 2005 = Patrizia Bellucci, *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Torino, UTET.
- Bonomi 2002 = Iliaria Bonomi, *L'italiano giornalistico. Dall'inizio del '900 ai quotidiani on line*, Firenze, Franco Cesati.
- Bonomi 2016 = Iliaria Bonomi, *La lingua dei quotidiani*, in Ead. / Andrea Masini / Silvia Morgana, *La lingua italiana e i mass media*, Roma, Carocci, pp. 167-219.
- Calaresu 2005 = Emilia Calaresu, *Testuali parole. La dimensione pragmatica e testuale del discorso riportato*, Milano, FrancoAngeli.
- Cardinale 2011 = Ugo Cardinale, *Manuale di scrittura giornalistica*, Torino, UTET Università.
- Catricalà 2015 = Maria Catricalà, *Linguistica e giornalismo*, Roma, Aracne.
- Dardano 1973 = Maurizio Dardano, *Il linguaggio dei giornali italiani*, Bari, Laterza (e successive edizioni).
- Dardano *et al.* 1992 = Maurizio Dardano *et al.*, *Testi misti*, in Bruno Moretti / Dario Petrini / Sandro Bianconi (a cura di), *Linee di tendenza dell'italiano contemporaneo*, Roma, Bulzoni, pp. 323-352.
- Dell'Anna 2008 = Maria Vittoria Dell'Anna, *Il lessico giuridico, Proposta di descrizione*, in «Lingua Nostra», LXIX, pp. 98-110.
- Dell'Anna 2017 = Maria Vittoria Dell'Anna, *In nome del popolo italiano. Linguaggio giuridico e lingua della sentenza in Italia*, Firenze, Franco Cesati (I ed. Roma, Bonacci, 2013).
- Faloppa 2011 = Federico Faloppa, *Razzisti a parole. Per tacer dei fatti*, Roma-Bari, Laterza.
- Gatta 2014 = Francesca Gatta, *Giornalismo*, in Giuseppe Antonelli / Matteo Motolese / Lorenzo Tomasin (a cura di), *Storia dell'italiano scritto*, Roma, Carocci, 6 voll., vol. III, pp. 293-347.
- Gualdo 2011 = Riccardo Gualdo, *Il linguaggio del diritto*, in Riccardo Gualdo / Stefano Telve, *Linguaggi specialistici dell'italiano*, Roma, Carocci, pp. 411-477.
- Gualdo 2017 = Riccardo Gualdo, *L'italiano dei giornali*, Roma, Carocci (1ª ed. 2007).
- Lepri 2011 = Sergio Lepri, *News: manuale di linguaggio e di stile per l'informazione scritta e parlata*, Prefazione di T. De Mauro, Milano, Rizzoli.
- Loporcaro 2005 = Michele Loporcaro, *Cattive notizie. La retorica senza lumi dei mass media italiani*, Milano, Feltrinelli.

- Lorusso/Violi 2013 = Anna Maria Lorusso / Patrizia Violi, *Semiotica del testo giornalistico*, Roma-Bari, Laterza.
- Lubello 2017 = Sergio Lubello, *La lingua del diritto e dell'amministrazione*, Bologna, il Mulino.
- Lubello 2021 = Sergio Lubello, *L'italiano del diritto*, Roma, Carocci.
- Masini 1994 = Andrea Masini, *La lingua dei giornali dell'Ottocento*, in Luca Serianni / Pietro Trifone (a cura di), *Storia della lingua italiana*, Torino, Einaudi, 3 voll., vol. II, pp. 635-665.
- Mazza 2017 = Mimmo Mazza, *Il linguaggio della cronaca giudiziaria*, in Nicola Triggiani (a cura di), *Il linguaggio del processo. Una riflessione interdisciplinare*, Collana «Quaderni del Dipartimento Jonico dell'Università di Bari Aldo Moro», n. 6, pp. 75-81.
- Morcellini 2012 = Mario Morcellini, *Le storie tese. Una critica al racconto dei media dell'Italia di oggi*, in «Comunicazionepuntodoc», 7, pp. 9-31.
- Mortara Garavelli 1995 = Bice Mortara Garavelli, *La parola d'altri. Prospettive di analisi del discorso*, Palermo, Sellerio.
- Mortara Garavelli 2001 = Bice Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi.
- Osservatorio informazione giudiziaria 2016 = Osservatorio sull'informazione giudiziaria dell'Unione Camere Penali Italiane (a cura di), *L'informazione giudiziaria in Italia: libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale*, Pisa, Pacini Giuridica.
- Raggi 2018 = Carlo Raggi, *Il linguaggio del giornalismo giudiziario*, Pisa, Pacini Editore.
- Razzante 2019 = Ruben Razzante, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione: i media nell'era digitale e le nuove tutele della persona*, Milano, Wolters Kluwer (I ed. Padova, CEDAM, 2002).
- Redattore Sociale 2013 = Redattore Sociale (a cura di), *Parlare civile: comunicare senza discriminare*, Milano, Bruno Mondadori.
- Sapignoli 2016a = Michele Sapignoli, *Gli articoli di cronaca giudiziaria*, in Osservatorio sull'informazione giudiziaria dell'Unione Camere Penali Italiane (a cura di), *L'informazione giudiziaria in Italia: libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale*, Pisa, Pacini Giuridica, pp. 37-58.
- Sapignoli 2016b = Michele Sapignoli, *Gli articoli di fondo e gli editoriali sui temi giudiziari*, in Osservatorio sull'informazione giudiziaria dell'Unione Camere Penali Italiane (a cura di), *L'informazione giudiziaria in Italia: libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale*, Pisa, Pacini Giuridica, pp. 59-69.
- Serianni 2000 = Luca Serianni, *Alcuni aspetti del linguaggio giornalistico recente*, in Serge Vanvolsem et al. (a cura di), *L'italiano oltre frontiera*, Atti del V Convegno SILFI, Leuven-Firenze, Leuven University Press-Franco Cesati, 2 voll., vol. I, pp. 317-358.
- Serianni 2003 = Luca Serianni, *I giornali scuola di lessico*, in «Studi linguistici italiani», XXIX, 2003, pp. 261-273.
- Serianni 2012 = Luca Serianni, *L'articolo di giornale*, in Id., *Italiani scritti*, Bologna, il Mulino, pp. 191-208.
- Serianni 2012 = Luca Serianni, *Il linguaggio giuridico*, in Id., *Italiani scritti*, Bologna, il Mulino, pp. 121-157.
- Tito 2013 = Raffaele Tito, *Il PM e i mass media*, in Raffaella Bombi (a cura di), *Manuale di comunicazione istituzionale e internazionale*, Roma, Il Calamo, pp. 287-304.
- Triggiani 2012 = Nicola Triggiani, *Giustizia penale e informazione. La pubblicazione di notizie, atti e immagini*, Padova, CEDAM.
- Triggiani in stampa = Nicola Triggiani (a cura di), *Informazione e giustizia penale. Dalla cronaca giudiziaria al "processo mediatico"*, Bari, Cacucci, in stampa.
- Turchetti 2014 = Sara Turchetti, *Cronaca giudiziaria e responsabilità penale del giornalista*, Roma, Dike.
- Visconti 2010 = Jacqueline Visconti, *Lingua e diritto: livelli di analisi*, Milano, LED.
- Zaccaria et al. 2018 = Roberto Zaccaria et alii (a cura di), *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Padova, CEDAM (I ed. 1998).